

**APPENDICE AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI.**

Indice generale

Capo I - Disposizioni preliminari

art. 1 Ambito di applicazione

**Capo II - Conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa**

art. 2 Definizioni

art. 3 Disciplina generale

Art. 4 Modalità di affidamento degli incarichi di lavoro autonomo quali le
collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa a soggetti
esterni

art. 5 Affidamento diretto, senza previo esperimento di una selezione pubblica

art. 6 Limite di spesa

art. 7 Durata del contratto

art. 8 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Capo III - Disposizioni finali

art. 9 Abrogazioni

CAPO I - Disposizioni preliminari

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale il Consorzio provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs 165/2001 e dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni occasionali, collaborazioni coordinate e continuative e incarichi professionali.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) agli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
 - b) agli incarichi professionali già disciplinati dal D.Lgs. 163/2006;
 - c) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate, ovvero, se esistenti, non sia possibile avvalersene in ragione dei carichi di lavoro;
 - d) i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - e) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione.
3. Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente Regolamento i soggetti che si trovino nelle condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché coloro che si trovino in situazioni incompatibili per legge con l'affidamento degli incarichi qui disciplinati. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggetti incaricati, nelle forme di legge, resa contestualmente alla presentazione della candidatura. Qualora, a seguito di verifica disposta, a norma di legge, dal Consorzio sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più delle cause di esclusione di cui sopra, il soggetto affidatario dell'incarico è dichiarato decaduto, previa escussione dell'eventuale garanzia prestata e fermo restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito.

Capo II - Conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa

Art. 2 – Definizioni

1. Gli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, hanno per oggetto prestazioni d'opera intellettuale disciplinate dalle norme del codice civile relative ai contratti d'opera intellettuale, che si configurano come attività autonome, caratterizzate dall'assenza di vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente.
2. Per collaborazioni di natura coordinata e continuativa si intendono i rapporti di lavoro autonomo finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte del Responsabile che ne definisce in dettaglio il contenuto e

ne controlla il risultato, con carattere non subordinato e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto.

3. Ai fini della presente Appendice si intende:
 - a) per incarichi di studio, quegli incarichi conferiti dall'Amministrazione per lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse della stessa Amministrazione e che prevedano la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) per incarichi di ricerca, quegli incarichi conferiti dall'Amministrazione che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della stessa Amministrazione;
 - c) per incarichi di consulenze, le richieste ad esperti di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizi.

Art. 3 - Disciplina generale

1. Il conferimento degli incarichi di cui all'articolo precedente nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale a esperti di particolare e comprovata specializzazione professionale in possesso del titolo di studio previsto dalle norme vigenti, è ammesso per esigenze a cui il Consorzio non può fare fronte con personale in servizio e in presenza dei presupposti di seguito indicati.
2. In particolare il Responsabile del procedimento dovrà preventivamente accertare almeno la contemporanea sussistenza di tutti i seguenti presupposti:
 - a) la rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento al Consorzio e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'inesistenza all'interno dell'Ente di strutture organizzative o professionalità in grado di assicurare i medesimi servizi, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare eventuali risorse umane disponibili al suo interno, da accertare per mezzo di una reale e documentata ricognizione;
 - c) l'indifferibilità della prestazione oggetto dell'incarico;
 - d) la temporaneità e la natura altamente qualificata della prestazione;
 - e) la preventiva determinazione della durata, dei contenuti, dei criteri e del compenso da corrispondere per lo svolgimento dell'incarico;
 - f) la proporzione tra il compenso da corrispondere all'incaricato e l'utilità che ne conseguirà l'Amministrazione;
 - g) la previsione nel programma approvato dall'Assemblea Consortile ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge 24/12/07 n. 244 in relazione alla cui attuazione è ammesso il conferimento dell'incarico;
 - h) la verifica della compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.
4. La sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma deve essere puntualmente attestata nella determinazione di avvio del procedimento di conferimento dell'incarico.
5. Nella determinazione di affidamento dell'incarico, il Responsabile del procedimento dovrà dare atto di avere verificato che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico.

6. Il contratto, che dovrà essere sottoscritto dal Dirigente responsabile del procedimento e dall'incaricato, dovrà essere inserito nel repertorio dei contratti e dovrà riportare almeno i seguenti elementi:
 - a. contenuto
 - b. natura
 - c. oggetto dell'incarico
 - d. modalità di svolgimento e modalità di relazione con l'Amministrazione
 - e. prodotto finale richiesto
 - f. termine iniziale e finale
 - g. eventuali penali e cause di risoluzione
 - h. compenso
 - i. modalità e termini di pagamento e di rimborso di eventuali spese.

Art. 4 - Modalità di affidamento degli incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa a soggetti esterni

1. Il conferimento degli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazioni coordinate e continuative che non siano già disciplinati da specifica normativa deve essere preceduto da adeguata pubblicità e determinato a seguito di idonee procedure selettive, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. In ogni caso il relativo avviso pubblico deve essere pubblicato sul sito web del Consorzio ed all'Albo Pretorio per almeno 10 giorni.
3. In ragione dell'oggetto e della natura dell'incarico, nonché del valore del contratto, il Dirigente responsabile del procedimento è tenuto a valutare l'opportunità di adottare ulteriori forme di pubblicità.
4. L'avviso pubblico deve indicare almeno:
 - a) il contenuto, la natura e l'oggetto dell'incarico
 - b) durata dell'incarico
 - c) le modalità di svolgimento e di relazione con l'Ente
 - d) il prodotto finale richiesto
 - e) i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti ai candidati
 - f) termini e modalità di presentazione delle candidature
 - g) criteri di valutazione ed eventualmente i relativi punteggi
 - h) eventuali garanzie e cause di risoluzione
 - i) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare
 - j) modalità e termini di pagamento e di rimborso di eventuali spese
 - k) data e luogo fissati per l'eventuale verifica delle candidature
 - l) indicazione del responsabile del procedimento
5. La verifica della regolarità delle candidature pervenute compete al Responsabile del procedimento.

6. Una volta verificata la regolarità delle candidature pervenute, il Responsabile del procedimento, procederà alla valutazione delle stesse, utilizzando i criteri di valutazione indicati nell'avviso ed attribuendo il relativo punteggio, qualora previsto.
7. Se previsto nell'avviso pubblico, tutti i candidati, ovvero tutti i candidati che abbiano superato la soglia di ammissione eventualmente indicata nello stesso avviso, potranno essere chiamati a sostenere un colloquio con il Responsabile del procedimento. In tal caso anche l'oggetto del colloquio e il punteggio attribuibile dovranno essere indicati nell'avviso.
8. Delle operazioni di scelta dell'incaricato dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Responsabile ed approvato dal Dirigente. A tutti i candidati dovrà essere comunicato l'esito della selezione.
9. La determinazione di conferimento dell'incarico indicante le generalità dell'incaricato, la ragione dell'incarico e il corrispettivo, a cui sarà allegato lo schema di contratto, dovrà pubblicato all'albo pretorio e al sito web del Consorzio.
10. Il provvedimento di liquidazione dovrà riportare l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione. La mancata pubblicazione non consentirà di procedere alla liquidazione del corrispettivo.

Art. 5 - Affidamento diretto, senza previo esperimento di una selezione pubblica

1. Il conferimento senza previo esperimento di una selezione pubblica di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze conferiti dall'Amministrazione a soggetti esterni, nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale e coordinata e continuativa, è ammesso esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni che il Responsabile del procedimento dovrà attestare nella determinazione di conferimento:
 - a) insostituibilità dell'incaricato in relazione al contenuto e all'oggetto della prestazione;
 - b) precedente selezione pubblica andata deserta o, comunque, risultata infruttuosa;
 - c) estrema urgenza non imputabile all'Amministrazione.
2. Si applicano in ogni caso l'articolo 3 e l'articolo 4, commi 9 e 10 del presente Capo.
3. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001.

Art. 6 - Limite di spesa per incarichi e consulenze

1. Il limite massimo di spesa autorizzabile nell'esercizio per incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze conferiti dall'Amministrazione a soggetti esterni, nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale non può superare quella sostenuta nell'anno 2004 pari ad € 27.500.

2. Il limite di spesa per le collaborazioni coordinate e continuative è compreso nel tetto di spesa del personale previsto ai sensi dell'art. 3 comma 121 della legge finanziaria 2008.

Art. 7 – Durata del contratto

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

CAPO III - Disposizioni finali

Art. 9 – Abrogazioni

È abrogato ogni altro atto o disposizione del Consorzio in contrasto con il presente regolamento.